

18/07/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 18 del mese di luglio dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli- Vicepresidente
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Alessandra Micalizzi – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Assenti: Parolin, Longo, Cacioppo, Campanini, Grimoldi, Pasotti

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:

1. Discussione ed eventuali determinazioni sul Personale;
2. Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;
3. Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

4. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

5. Procedimento disciplinare N. G. / M. L.K. - ore 20:00;

6. Procedimento disciplinare B. L. / G. A. - ore 21:00;

7. Casi di Deontologia:

a) S. G. / F. R.

b) S. M. / G. M.

c) N. L. / D. G.

d) C. L.P. / S. C.M.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 9 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:06

Si passa al punto 1 dell'ODG: Discussione ed eventuali determinazioni sul Personale;

Il Presidente dott. Bettiga propone delle variazioni di bilancio finalizzate a sistemare alcuni aspetti riguardanti il Personale e altre piccole spese.

Primo argomento oggetto di discussione:

- **Approvazione e ratifica delle variazioni del Presidente ex art. 11 c. 3 del Regolamento di amministrazione e contabilità**

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura dell'elenco delle variazioni, che includono spese relative a Memoli Solution, Commissione paritetica, Referenti territoriali e Giornata nazionale della psicologia.

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi specifica che il tema della Giornata nazionale



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

della psicologia riguarderà la psicologia dei diritti.

Il Presidente dott. Bettiga prosegue con la lettura delle variazioni da approvare, che riguardano, ad esempio, Casa della psicologia, gruppo CTP, partecipazione al congresso a Mosca, revisione dell'Albo e Commissione per il concorso C.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.208 /19)

Secondo argomento oggetto di discussione:

- **Indizione concorso pubblico per la copertura n. 1 posto area C, posizione economica C1, C.C.N.L. Funzioni Centrali**

Il Presidente dott. Bettiga propone di indire un nuovo concorso C, lasciando alla prossima Consigliatura la decisione della stabilizzazione in base alla graduatoria che verrà fatta. Ritiene che sia un'operazione politicamente corretta poiché, in questo modo, si dà la possibilità di decidere alla Consigliatura entrante, senza imporre una decisione presa dall'attuale Consigliatura due mesi prima della conclusione del mandato. Lascia la parola all'avvocato Carta per spiegare tale scelta a livello legale.

L'Avvocato Carta spiega che il Testo Unico del 2001 prevede che le graduatorie hanno un valore triennale. Dichiaro che, negli ultimi anni, gli enti pubblici - come Agenzia fiscale, Regione, Comune, Ministero, Ordine professionale - hanno reperito le risorse per ampliare l'organico all'interno della stessa graduatoria per circa 7 anni, ma che la legge 26 del 28 marzo 2019 ha cambiato tale funzionamento. Specifica che con tale legge (legge di stabilità) si è deciso che tutte le graduatorie hanno solo valore triennale e



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

possono essere utilizzate esclusivamente per i posti messi a concorso e banditi. Afferma che, per tale motivo, se si vuole assumere un'altra persona, non si può procedere allo scorrimento della graduatoria, ma occorre indire un'altra procedura concorsuale. Dichiaro che Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) ha chiesto una modifica di tale legge - in quanto è anti-economico dover indire un'altra procedura concorsuale - e l'ha ottenuta, però riguarda la possibilità di recuperare in graduatoria unicamente per le assunzioni sul collocamento obbligatorio (legge 56 del 2019). Ribadisce che, pur ipotizzando un cambiamento di tale aspetto in futuro, in questo momento la graduatoria per la copertura di un posto di livello C può essere utilizzata solo se il vincitore non andasse bene o rinunciasse. Sottolinea che le alternative sono assumere a tempo indeterminato la società che fa somministrazione di lavoro o indire una nuova procedura concorsuale.

Il Presidente dott. Bettiga aggiunge che l'Ordine degli Psicologi della Lombardia ha utilizzato entrambe le opzioni.

L'Avvocato Carta spiega che tale scelta è stata fatta perché nel caso in cui la legge venisse modificata e non fosse obbligatorio indire un nuovo concorso, l'Ente potrà evitare di bandirlo.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.209 /19)

Terzo argomento oggetto di discussione:

- **Variazione data di assunzione personale area C posizione economica C1 e rideterminazione contratto di somministrazione**



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente dott. Bettiga ricorda che per l'Ente lavoravano tre persone con un contratto di somministrazione e che una di queste - Mauri - ha vinto il concorso C. Chiede che l'assunzione del vincitore venga posticipato di un mese (dal 25 luglio al 26 agosto). Spiega che in questo modo, l'importo risparmiato permetterà di coprire l'aumento del costo di uno dei somministrati, dislocato come funzionario e non più come livello B.



La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)
(delibera n.210/19)

Si passa al punto 2 dell'ODG: Iscrizioni, trasferimenti, cancellazioni;

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di nuove iscrizioni ex artt. 2 e 7 dei seguenti dottori:

21899 Fabio	Rosa Angela
21900 Sacchetti	Simona Alessandra
21901 Osimani	Ginevra
21902 Giorgio	Serena
21903 Suardi	Luca
21904 Giudici	Serena
21905 Pagnucco	Delia
21906 Madonia	Alessia

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)
(delibera n.211 /19)

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera d'iscrizione per trasferimento Ordine della Sardegna di:



21907 Onnis Francesca

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.212 /19)

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera la delibera d'iscrizione per trasferimento Ordine Veneto di:

21908 Sartori Marta

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.213/19)

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di nulla osta al trasferimento Ordine Emilia Romagna di:

14030 Usardi Isabella

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.214 /19)

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di cancellazione per trasferimento ordine Piemonte di:

13645 Guidali Savina

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.215 /19)



Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli presenta la delibera di cancellazione

volontarie dei dottori:

1534 Pizzatti Tiziana

2974 Genovesi Ines

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga,

Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.216/19)

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Annotazione psicoterapia

Il Consigliere dott.ssa Chiara Marabelli comunica l'annotazione psicoterapia ex

art. 3 dei seguenti dottori:

7938 Bulgheroni	Giuseppina
12997 Lo Dico	Giuseppe
13836 Saleri	Jessica
15585 Targhettini	Marzia
16004 Gulap	Carmen Gabriela
16207 Di Blasi	Melina
16718 Manghi	Sofia Luce
17121 Rollandini	Elena
17245 Franzosi	Giorgio
17341 Bendotti	Jessica

17577 Colombo	Alessia
17691 Demichelis	Monica
17830 Talsma	Hilde
17864 Cattaneo	Chiara



Il Consiglio prende atto.

Si passa al punto 3 dell'ODG: Approvazione spese, ratifiche, liquidazione spese e rendicontazioni;

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura di una serie di spese, ratifiche, liquidazioni, spese e rendicontazioni.

Il Consigliere dott.ssa Marabelli rende noto di non aver ricevuto i materiali relativi a questo punto.

Il Presidente dott. Bettiga si scusa per l'accaduto.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.217/19)

Si passa al punto 4 dell'ODG: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;

Il Presidente dott. Bettiga dà lettura degli incarichi affidati per Referenti territoriali di Brescia, Games Week ed evento anziani.

Il Consigliere dott.ssa Micalizzi aggiunge che, per quanto concerne Tutela psicologia, la seconda settimana di ottobre ci sarà l'iniziativa 'Studi Aperti', in cui si darà la possibilità agli iscritti di presentare le loro attività, non solo all'interno dei

propri studi ma anche delle realtà aziendali, così da dare visibilità anche ad altri impieghi degli psicologi. Chiede di inserire, in questo punto, i nominativi dei Referenti territoriali coinvolti.



Il Presidente dott. Bettiga accetta la proposta del Consigliere dott.ssa Micalizzi.

Chiede al Consigliere Luca Mazzucchelli di informare la Commissione dei referenti, il Direttore dott. Chiacchiaro e la referente per la Segreteria Aurora Avanzi che gli eventi potranno protrarsi anche dopo il periodo elettorale e che ci sarà la Giornata nazionale della psicologia.

La delibera viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n.218/19)

Si passa al punto 5 dell'ODG: Procedimento disciplinare N. G. / M. L.K. - ore 20:00;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato

Il Consiglio delibera con 6 voti favorevoli (Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Mazzucchelli, Ratto), 1 contrario (Bertani), 2 astenuti (Bettiga, Micalizzi) di riconvocare l'iscritta.

(delibera n.219/19)

La nuova convocazione è fissata per il giorno 12/12/2019 alle ore 20:00

Si passa al punto 6 dell'ODG: Procedimento disciplinare B. L. / G. A. - ore 21:00;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso B. L. / G.

A.

La delibera di archiviazione viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di archiviare il caso B. L. / G. A.

(delibera n. 220/19)

Si passa al punto 7 dell'ODG: Casi di Deontologia

a) S. G. / F. R.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

La vicenda si inserisce in un procedimento innanzi al Tribunale per la modifica delle condizioni di separazione, avendo la madre chiesto l'affido esclusivo della minore, in sostituzione dell'attuale affido condiviso (con collocazione prevalente presso la madre). Un Decreto del Tribunale dei minori vieta la coabitazione della minore con il compagno della madre, in conseguenza di alcune circostanze riferite dalla minore alla psicologa dello Sportello scolastico (dott.sa P.B.) che hanno portato a un intervento dei Servizi Sociali. Con atto pervenuto in data 29.11.2017 l'esponente, padre della minore, lamenta che, nel primo colloquio con la CTU (del quale esiste registrazione del 10.9.2017), l'iscritta (CTP della moglie) ha dichiarato di aver sentito la minore in merito alle vicende oggetto della CTU, con la presenza della mamma e



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

del suo avvocato. L'esponente sottolinea di non aver dato il consenso a tale incontro.

L'esponente afferma, inoltre, che l'iscritta ha arbitrariamente deciso, durante le operazioni peritali, di consigliare alla sua ex-moglie, per un sostegno psicologico alla minore, una psicologa che condivideva lo studio con lei. Per tale motivo la CTU ha deciso di sospendere gli incontri. L'esponente ritiene che siano stati violati l'art. 31 del CD e le Linee Guida per lo psicologo forense (art. 3 bis Protocollo di Milano).

Chiarimenti

In data 23.4.2018 l'iscritta invia i suoi chiarimenti. Spiega che la richiesta di affidamento esclusivo proposta dalla madre era giustificata dal fatto che la minore manifestava *«totale rifiuto della figura paterna, e minacciava condotte autolesive qualora avesse dovuto recarsi presso l'abitazione paterna contro la sua volontà»*. Tale rifiuto della minore è stato, a parere dell'iscritta, erroneamente visto dal padre come *«il frutto di un condizionamento ad opera della madre e del suo compagno, ed addirittura del legale che ne patrocinava l'assistenza e la tutela in giudizio»*. L'iscritta precisa che, al contrario, la madre ha sempre cercato di agevolare il diritto di visita e gli incontri con il padre. Il disagio della minore giungeva al culmine quando, *«nei mesi di settembre/ottobre 2017 la minore ha più volte letteralmente detto che: "piuttosto che andare a casa sua (del padre) mi butto dal balcone e la faccio finita"»*. *«In tale quadro, un eventuale ripristino del diritto di visita del padre o di permanenza della minore presso di lui, non poteva che essere previamente sottoposto al vaglio di un serio ed approfondito percorso psicologico ad opera di uno specialista e con la nomina di C.T.U. da parte del Tribunale, cui sottoporre il padre e la figlia minore (ed anche la madre che non ha mai inteso sottrarsi), affinché verificasse le condizioni di vita familiare e dell'ambiente domestico in cui vive il padre e presso cui si svolgeva il diritto di visita e di permanenza della minore»*.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'iscritta ipotizza che l'esponente vedesse con timore una CTU sulla capacità genitoriale. In tale quadro si inserisce, secondo l'iscritta, una strategia denigratoria nei confronti del CTU - nominato in data 14/8/2017 - attraverso il deposito di un'istanza di revoca della CTU *«motivata con considerazioni del tutto inveritiere ed enfatizzate, che si rivelava semplicemente infondata, rappresentando piuttosto l'uso distorto dello strumento giudiziario a fini meramente strumentali diretti a preparare il terreno per inficiare, inibire e/o contrastare in corso di espletamento l'attività correttamente intrapresa dal C.T.U., con molta probabilità non gradito al ricorrente per sconosciute ma intuibili ragioni»*. L'iscritta ritiene che il CTU avesse qualità professionali indiscutibili. L'esponente *«anzichè apprezzare tali caratteristiche professionali del CTU ne temeva la portata, essendo conscio che l'audizione della minore molto presto avrebbe potuto rivelare la verità dei fatti, le intimidazioni e le minacce manifestate ad essa minore perché alterasse il resoconto degli accadimenti, sino ad indurla a riferire agli assistenti sociali che l'hanno "interrogata" accadimenti da egli stesso consumati come se provenissero dal compagno della madre, che per la minore era ormai da tempo un punto di solido riferimento e di protezione, presso cui trovava rifugio e conforto ogni qualvolta veniva intimidita dalle minacce e dai ricatti del padre. Per la serenità dello stesso Ctu il Tribunale ne disponeva la revoca, nominando nuova Ctu la D.ssa C. S. alla quale era conferito l'incarico all'udienza del 21.09.2017»*.

Analogo significato strumentale ha, secondo l'iscritta, l'esposto presentato nei suoi confronti. L'iscritta indica che la madre, in compagnia della minore, si era recata nel Centro presso cui lei opera, per un sostegno psicologico per la figlia. *«La presa in carico, tuttavia, non solo non è avvenuta, ma neppure era possibile (art.31 Codice Deontologico degli psicologi italiani). Invero, la minore in quel momento versava in una condizione di grande fragilità e dichiarava in ogni sede e ad ogni figura professionale il suo*



rifiuto di incontrare il padre. Infatti, fu solo successivamente che la madre della minore mi contattò nuovamente, chiedendomi se ero disponibile ad accettare l'incarico quale C.T.P. in funzione della delicata situazione che si era creata», ottenendo la mia disponibilità.



L'iscritta precisa che l'inizio del procedimento peritale con la nuova CTU non è avvenuto il 10.9.2017 ma il 10.10.2017. Dalla registrazione emerge che «l'affermazione enfaticata dal F. [ndr: esponente], era relativa alla conoscenza della minore in sede di presa in carico della madre e in merito alla raccolta delle informazioni preliminari circa la delicata situazione. Le parole della sottoscritta, indubbiamente fraintese dal sig. F., perché mal interpretate nel loro significato letterale, sono state immediatamente chiarite nei minuti successivi della fono-registrazione. E' risultato, infatti, a tutti evidente la non contemporaneità e la giusta temporalità dei fatti verbalizzati, invece equivocate (inconsapevolmente?) dal sig. F.». E infatti, dopo un'iniziale perplessità, la CTU ha ritenuto che non vi fossero elementi di incompatibilità, anche sotto il profilo deontologico, allo svolgimento dell'incarico di CTP. La decisione di un supporto psicologico alla minore è stata concordata con i Servizi Sociali designati dal TM.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

L'iscritta precisa che la scelta della Dott.ssa P.B. che ha preso in carico la minore è stata fatta coinvolgendo l'esponente e solo dopo aver avuto il suo consenso. La dott.ssa P.B. era già conosciuta dai genitori in quanto psicologa dello Sportello Scolastico e la minore si era rivolta alla dott.ssa P.B. in quanto «lei stessa ed entrambi i genitori nutrivano molta fiducia per l'approccio clinico». L'iscritta precisa che la CTU, in accordo con l'iscritta e la CTP del padre, ha disposto «la sospensione degli incontri della minore con la Dott.ssa P.B. ... al solo scopo di evitare un doppio lavoro testistico, non possibile in ambito peritale e per scongiurare che la minore potesse essere ulteriormente confusa in un momento delicato come la CTU. E ciò ha fatto la CTU, senza escludere la possibilità che una volta chiarita la difficile situazione, si prevedesse come un importante

bisogno per la minore, di riprocedere in tal senso». L'iscritta precisa che la CTU si è conclusa con la collocazione della minore presso il padre.



Nell'audizione del 16.5.2019, l'iscritta spiega che la madre della minore si è rivolta a lei perché conosceva la Cooperativa in cui lavorava, che era la stessa Cooperativa con cui collaborava la dott.ssa P.B. (psicologa scolastica) che aveva già conosciuto la minore. La madre, in quel periodo, stava cercando una psicologa per la figlia, ma la collega P.B. era in maternità e la sua (della madre) psicologa del Consultorio ovviamente non poteva seguirla. L'iscritta ha semplicemente effettuato un primo colloquio, in occasione del quale la mamma ha portato con sé anche la minore, che però l'iscritta ha lasciato in sala d'aspetto. *“Lo stato di grande fragilità di cui ho scritto nei chiarimenti mi è stato descritto dalla madre nel colloquio e mi è stato verbalizzato dalla bambina sulla porta durante l'accoglienza. C'era già in atto un aspetto manipolatorio da parte della madre, aspetto che poi emergerà bene in CTU”.* L'iscritta precisa, inoltre, che la revoca della nomina del primo CTU è avvenuta esclusivamente per motivi di disponibilità. Riguardo al tema dell'incompatibilità dell'iscritta come CTP, la dottoressa ribadisce quanto già spiegato nei chiarimenti e fa ascoltare alla Commissione il passaggio della registrazione che conferma la sua ricostruzione. Riguardo all'aver consigliato alla mamma, per un sostegno psicologico alla minore, una psicologa che condivideva lo studio con lei, l'iscritta precisa che si trattava della dott.ssa P.B. – la stessa che aveva già conosciuto la minore a scuola - che continuava a collaborare con la sua Cooperativa ma con la quale non condivideva lo studio privato. L'iscritta specifica che dopo aver avuto il consenso di entrambi i genitori perché la minore iniziasse un percorso psicologico, di fatto questo è stato immediatamente interrotto per evitare una sovrapposizione con la fase di valutazione specialistica richiesta dalla CTU. *“A quel punto il padre non era più*

d'accordo che la ragazzina proseguisse il suo percorso con la P. B., ma perché aveva mal interpretato gli eventi".



Commissione Deontologica

Visti gli atti, letti i chiarimenti e sentite le ulteriori e convincenti spiegazioni fornite dall'iscritta in audizione, la Commissione Deontologica ritiene che non emergano elementi di rilievo deontologico e propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso S. G. / F. R. viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 221/19)

b) S. M. / G. M.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso

Esposto

Con atto pervenuto in data 7.7.2017, l'esponente lamenta l'operato di una CTU, che ha iniziato le operazioni il 12.10.2016, e a cui si chiedeva di «determinare l'atteggiamento dei genitori, l'uno verso l'altro e le condizioni della minore». In particolare segnala che: lei stessa, il suo avvocato e la sua CTP sono stati «tenuti all'oscuro dei criteri che la CTU avrebbe seguito. Avevamo dei dubbi anche sul calendario

degli incontri». «Nel corso degli incontri ho più volte messo in luce una serie di fatti e di vissuti che, ne ero certa, avrebbero portato al riconoscimento delle violenze subite. In questo modo il dispositivo del Tribunale sarebbe stato più appropriato sia per la mia bambina che per me», ma, purtroppo «la CTU ha colluso con il padre di mia figlia, arrivando persino a interpretare il test MMPI esclusivamente a mio svantaggio». L'iscritta ha tenuto un «comportamento abusante nei miei confronti, tentando di farmi aderire alle sue convinzioni, ossia che il mio disagio era frutto della separazione (cfr. pag. 32 della relazione), come ha più volte insistito nel corso dei colloqui». Il test somministrato all'esponente era stato interpretato erroneamente e, «anche a seguito delle sollecitazioni ad apportare le necessarie correzioni, la dott.ssa S. si è rifiutata di intervenire. Inoltre, la CTU non ha affatto preso in considerazione né ha dato seguito ad item critici che avrebbero potuto presagire rischi per la bambina e per me». Il colloquio con la minore «è stato condotto in maniera del tutto dilettantistica, provocando disagio e ansia nella bambina. La CTU, dopo alcuni minuti di colloquio, è arrivata a chiedere direttamente alla bambina come si sentiva per la separazione dei genitori». L'incontro con la minore è stato solo audio-registrato, ma anche l'audio è sufficiente per capire l'inadeguatezza della CTU e il danno inferto alla minore. L'esponente precisa che si è rivolta alla Questura di B., in relazione alla legge in materia di stalking, e ha presentato richiesta di ammonimento, preludio al procedimento per comportamenti persecutori da parte del padre. La richiesta è stata accettata e il padre è stato ammonito. A seguito della richiesta della Commissione, in data 17.10.2017, l'esponente invia:domanda di ammonimento e relativo allegato; comunicazione di avvio di procedimento amministrativo da parte della Questura di B.; Decreto del Tribunale Civile di B. riguardo ai provvedimenti nei confronti della minore.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

A ulteriore richiesta da parte della Commissione, l'esponente risponde che la richiesta di ammonimento del padre della minore non é mai stata accolta (email del 4.6.2019).



Chiarimenti

In data 6.3.2019, l'iscritta invia i suoi chiarimenti.

L'iscritta descrive le modalità con le quali é solita svolgere il suo incarico in qualità di CTU, lavoro che svolge da 15 anni. Con riferimento all'esposto precisa che in merito ai criteri e alle modalità della perizia come nessuno dei CCTTPP ha sollevato osservazioni sulla sua modalità di lavoro. Riguardo al calendario, con email alla CTP della signora in data 18.11.2016, ha proposto una modifica degli incontri precedentemente concordati. Riguardo all'ipotesi di collusione con il padre della minore: *«il dispositivo di attuazione dell'affidamento indicato nella mia relazione non è quello auspicato dal padre che diversamente a quanto da me proposto, chiede di potere trascorrere - in modo alternato - un fine settimana»*; non comprende come l'esponente possa sostenere che l'iscritta, in quanto professionista, non abbia individuato la struttura narcisistica del padre; nonostante non fosse espressamente richiesto dal quesito, ma su esplicita richiesta della CTP dell'esponente, l'iscritta ha deciso di approfondire il funzionamento di personalità di entrambi i genitori affidando la somministrazione dei test a una collega, che non ha partecipato alle operazioni peritali e le cui conclusioni l'iscritta ha utilizzato per la redazione della relazione. Riguardo a un comportamento *«abusante»* nei confronti dell'esponente e all'aver provocato *«grave disagio e ansia»* nella minore, l'iscritta ribadisce *«di essersi attenuta ad una modalità di lavoro consolidata, tanto che le colleghe CCTTPP nelle rispettive relazioni non denunciano alcun tipo di "abuso" da parte della scrivente ai danni*

della signora G., né tanto meno ai danni della minore». Anzi, riporta un commento che la stessa CTP dell'esponente ha scritto nelle sue note riguardo alla sua «alta professionalità». L'iscritta specifica di aver effettuato un solo colloquio con la minore proprio per tutelarla da un'eccessiva esposizione e sottolinea come il contesto della CTU non possa essere considerato idoneo al fine di «ammonire» il padre per i suoi comportamenti così come si aspetterebbe la signora. Ribadisce di aver operato nel solo interesse della minore. Conclude: «La richiesta di ammonimento prodotta dalla signora G. narra una serie di comportamenti riferiti al signor C.M. da cui non si rintraccia alcun elemento di inadeguatezza genitoriale del padre, se non per il fatto che egli chieda degli spostamenti rispetto al calendario concordato, deludendo le aspettative della minore. Infatti, è la stessa signora G. a spiegare che l'aspetto realmente disfunzionale è rappresentato dalla relazione tra lei e l'ex compagno: Il vissuto reciproco di essere "vittima" dell'ex compagno/a e di doversi costantemente adeguare alle "imposizioni" dell'altro/a emerge chiaramente dalla bozza di CTU ed è l'aspetto su cui entrambi i genitori sono stati invitati a riflettere e a farsi aiutare». Con ulteriore atto del 5.7.2019, l'iscritta precisa ulteriormente che, se davvero «avesse omissso di riferire i comportamenti vessatori, aggressivi e manipolatori del padre nell'elaborato peritale, la collega S. (CTP della signora G.) sarebbe stata tenuta a fare presente tale omissione ... La dott.ssa S. invece, condivideva sia l'indicazione di affidamento condiviso, che il calendario di attuazione dell'affidamento, oltre che il suggerimento che la coppia genitoriale intraprendesse un percorso di mediazione familiare ... nonostante il mancato accoglimento da parte del Questore della richiesta di ammonimento, la signora G. insiste sulla necessità che qualcuno riconosca, certifichi e confermi il "comportamento lesivo" del Signor C.. Si rammenta inoltre, che la richiesta di ammonimento presentata al Questore è successiva alla CTU e che l'unico episodio di aggressione fisica riferito dalla signora nella suddetta richiesta si è



verificato a CTU depositata. La scrivente pertanto non poteva esserne a conoscenza, né poteva riferire l'accaduto nell'elaborato peritale. Non si comprende infine perché nella richiesta di ammonimento, la signora G. si dica fiduciosa del Provvedimento emesso dal Tribunale a seguito della CTU, salvo poi mettere in discussione l'esito della Consulenza, su cui si basa il Provvedimento stesso».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti gli esaustivi chiarimenti inviati dall'iscritta, non emergendo elementi di rilievo deontologico propone l'archiviazione.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso S. M. / G. M. viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 222/19)

c) N. L. / D. G.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto datato 17.1.2018, l'esponente evidenzia che in data 9.6.2017, il Tribunale richiedeva ai Servizi Sociali una relazione di aggiornamento in particolare ai fini

delle modalità di affidamento dei minori, da depositare entro il 19.10.2017.

All'udienza del 2.11.2017, il Giudice sollecitava il deposito della relazione di cui sopra ancora non depositata. In data 9.11.2017 veniva depositata la relazione.

L'esponente chiedeva di valutare il comportamento dell'iscritta per il tardivo deposito che non aveva consentito il regolare svolgimento dell'udienza del 2 novembre.

Chiarimenti

In data 19.4.2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta precisa che, in base al protocollo tra ambito territoriale ed ex ASL in materia di tutela di minori, lo psicologo, dopo aver svolto la sua valutazione, redige una relazione che inoltra all'Ufficio competente che provvede a inviarla, unitamente a quella degli assistenti sociali, all'Autorità Giudiziaria. Nel caso di specie, l'iscritta ha provveduto a inviare la relazione di sua competenza alla data del 27.10.2017 con un ritardo di 5 giorni da imputare al carico di lavoro divenuto gravoso per l'assenza, da diversi mesi, della figura di uno psicologo in pianta organica, mentre l'iscritta è presente presso il servizio, per motivi di salute, con una riduzione di orario del 30%. L'invio da parte dell'iscritta è comunque avvenuto in termini che consentivano il regolare svolgimento dell'udienza del 2 novembre. Il ritardo è, invece, da attribuire alla trasmissione tardiva da parte dell'Ufficio comunale che ha provveduto all'inoltro solo il 9.11.2017. E' stata allegata la documentazione relativa a tutti i passaggi svolti dalla pratica.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti inviati dall'iscritta,



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

ritiene che non emergano fatti di rilievo deontologico e dunque propone l'archiviazione.



Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso N. L. / D. G. viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini, La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 223/19)

d) C. L.P. / S. C.M.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Con atto datato 15.5.2018 l'esponente segnala che, nell'ambito di un procedimento per la modifica del collocamento del figlio, la CTU ha rinunciato all'incarico deducendo la sussistenza di un conflitto di interessi con l'iscritta, che rivestiva il ruolo di CTP e che non ha, invece, da parte sua ritenuto opportuno rinunciare all'incarico di CTP.

Chiarimenti

In data 28 giugno 2018, l'iscritta invia i suoi chiarimenti. L'iscritta precisa che, avendo frequentato un corso EMDR, aveva l'esigenza di frequentare una supervisione e che per questo motivo è entrata in contatto con la dott.ssa M.Z., che

le ha proposto di entrare in un piccolo gruppo di supervisione con cui si é incontrata individualmente nel dicembre 2017 e successivamente per la supervisione in gruppo il 2 febbraio 2018. L'iscritta il 7 febbraio 2018 viene nominata CTP nella procedura che prevedeva l'inizio delle operazioni peritali il 2 marzo 2018. Con email del 22 febbraio 2018 la CTU comunica la decisione di rinunciare all'incarico non tanto per la partecipazione dell'iscritta alla supervisione (appena iniziata e che poteva essere interrotta) ma per il fatto che erano ipotizzate future possibili collaborazioni tra l'iscritta e il Centro di cui la CTU é socia. La rinuncia della CTU é quindi avvenuta in ragione di «*potenziali e futuri rischi che al momento della rinuncia non si erano in alcun modo concretizzati*». A oggi, precisa l'iscritta, nessuna collaborazione con il Centro in questione é stata avviata. Precisa anche di non aver più partecipato ad alcun momento di supervisione e di avere, nel proseguo della procedura, rinunciato (in data 20.6.2018) all'incarico come CTP. Ritiene quindi l'iscritta di non aver violato alcuna norma del Codice Deontologico.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica, letti gli atti e visti i chiarimenti inviati dall'iscritta, ritiene che i fatti non abbiano rilievo deontologico. E propone, quindi, l'archiviazione del procedimento.

Il Consiglio approva la proposta della Commissione Deontologica di archiviare il caso.

La delibera di archiviazione del caso C. L.P. / S. C.M. viene approvata all'unanimità dei presenti con 9 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Bertani, Bozzato, Contini,

La Via, Marabelli, Micalizzi, Ratto)

(delibera n. 224/19)



Alle ore 22:43 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 12/09/2019

Il Presidente	Il Consigliere	La coordinatrice della
Riccardo Bettiga	Chiara Marabelli	Commissione Deontologica
		Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA